



ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Soud prvního stupně Evropských společenství
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev
Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 42/08

26 giugno 2008

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-442/03

Sociedade Independente de Comunicação, SA (SIC) / Commissione

IL TRIBUNALE ANNULLA PARZIALMENTE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA A TALUNE MISURE DEL PORTOGALLO A FAVORE DELLA RADIOTELEVISÃO PORTUGUESA

*La Commissione non ha fondato alcune delle sue conclusioni e ha violato il suo obbligo di
esame diligente ed imparziale*

La Radiotelevisão Portuguesa (RTP) è la società pubblica incaricata del servizio pubblico televisivo portoghese. La Sociedade Independente de Comunicação (SIC) è una società commerciale che gestisce uno dei principali canali televisivi portoghesi privati.

Nel novembre 2001 la Commissione, adita dalla SIC con diverse denunce, ha avviato un procedimento d'esame nei confronti di un certo numero di misure adottate dalla Repubblica portoghese a favore della RTP tra il 1992 e il 1998. Al termine di tale procedimento, la Commissione ha deciso¹ che alcune di tali misure costituivano aiuti di Stato compatibili con il mercato comune, mentre le misure restanti non erano considerate come aiuti di Stato.

Nel dicembre 2003, la SIC ha proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado.

In primo luogo, il Tribunale **ritiene che la Commissione non abbia fondato la sua conclusione secondo cui** le esenzioni fiscali concesse alla RTP al momento della sua trasformazione in società per azioni **non costituivano un aiuto di Stato. Di conseguenza, il Tribunale annulla tale parte della decisione.**

Il Tribunale dichiara poi che, contrariamente a ciò che sostiene la SIC, **il Portogallo non era tenuto ad organizzare una gara preliminarmente all'attribuzione del servizio pubblico televisivo alla RTP.** Infatti, il Tribunale constata che la deroga al divieto degli aiuti di Stato, di cui all'art. 86, n. 2, CE, non prevede un requisito di tal genere. Inoltre, non risulta che la RTP sia

¹ Decisione della Commissione 15 ottobre 2003, 2005/406/CE, relativa a misure ad hoc attuate dal Portogallo a favore della RTP (GU 2005, L 142, pag. 1).

un concessionario ai sensi della comunicazione sulle concessioni² e, in ogni caso, tale comunicazione riconosce la specificità del sistema di radiodiffusione pubblica. Il Tribunale ritiene che **la specificità del settore della radiodiffusione pubblica spieghi e giustifichi il fatto che uno Stato membro non sia tenuto a ricorrere ad una procedura di gara per l'attribuzione del servizio d'interesse economico generale (SIEG) della radiodiffusione, almeno qualora decida di assicurare esso stesso tale servizio pubblico, come nella fattispecie, per mezzo di una società pubblica.**

Il Tribunale esamina poi il controllo effettuato dalla Commissione riguardo alla deroga al divieto degli aiuti di Stato prevista dall'art. 86, n. 2, CE.

Il Tribunale afferma che **gli Stati membri sono competenti a definire il SIEG della radiodiffusione in modo tale da includere la trasmissione di un largo ventaglio di programmi, pur autorizzando l'operatore incaricato del SIEG ad esercitare attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari.**

Riguardo al controllo del rispetto da parte della RTP del suo mandato di servizio pubblico, il Tribunale precisa che **solo lo Stato membro è in grado di valutare il rispetto da parte dell'emittente pubblica degli standard qualitativi definiti nel mandato di servizio pubblico.** La Commissione deve, **in linea di principio, limitarsi alla constatazione dell'esistenza, a livello nazionale, di un meccanismo di controllo indipendente.** Nella fattispecie, il Tribunale dichiara che la Commissione ha rilevato l'esistenza di un meccanismo di tal genere.

Per quanto concerne la proporzionalità dei finanziamenti rispetto ai costi del servizio pubblico, il Tribunale conclude che, non domandando al Portogallo la comunicazione di talune relazioni di revisione contabile della RTP, la Commissione ha violato il suo obbligo di esame. Il Tribunale dichiara che **la Commissione non può, tenuto conto del suo obbligo di esame, omettere di chiedere la comunicazione di elementi di informazione che risultano essere di natura tale da confermare, o invalidare, altri elementi di informazione rilevanti per l'esame della misura in questione, ma la cui affidabilità non può essere considerata come provata a sufficienza.** Il Tribunale dichiara quindi che, non disponendo la Commissione di informazioni sufficientemente affidabili sulle prestazioni di servizio pubblico effettivamente fornite e sui costi effettivamente sostenuti per la fornitura di tali prestazioni, essa non poteva procedere poi ad una verifica utile della proporzionalità dei finanziamenti rispetto ai costi del servizio pubblico e non poteva dunque giungere a valide conclusioni nel senso dell'insussistenza di un'eccessiva compensazione dei costi del servizio pubblico.

Di conseguenza, il Tribunale annulla anche la parte della decisione della Commissione secondo cui talune misure ad hoc costituivano aiuti di Stato compatibili con il mercato comune.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

² Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario (GU 2000, C 121, pag. 2).

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
il Tribunale di primo grado.*

Lingue disponibili: FR DE EN ES EL IT PT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-442/03>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*